


ATTO COSTITUTIVO STATUTO DI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

Il giorno 04 del mese di Marzo 2017 in Ripa Teatina (CH), via Arenaro S.Cecilia, 69\2, si sono riuniti i Signori: LOZZI CARLA, nata a Chieti il 28\03\1973 e residente a Ripa Teatina (CH), c.da Casale, 84 i.2; C.F.LZZCRL73C68C632S; APET ALINA, nata in BIELORUSSIA il 17\01\1980 e residente in Montesilvano (PE), via G.Nicotera, 1; C.F.PTALNA80A57Z139P; NANNI WALTER, nato a Atri (TE) il 20\08\1973 e residente in Pescara, via Tirino, 179\2 i.8; C.F.MNNWTR73M20A488B; MANGIFESTA MAURIZIO, nato a Chieti il 11\06\1973 e residente in Ripa Teatina (CH), via Arenaro S.Cecilia, 69\2; C.F.MNGMRZ73R11C632Y; con lo scopo di costituire, ex art. 36 e seguenti del C.C. ed ai sensi della Legge 383/2000, come in effetti costituiscono, una Associazione di promozione sociale, culturale e di formazione extrascolastica, denominata: "VIVERE L'ABRUZZO". L'Associazione fissa la propria sede legale in Ripa Teatina (CH), via Arenaro S.Cecilia, 69\2. L'Associazione, che non ha finalità di lucro, ha lo scopo di favorire lo sviluppo delle attività di promozione sociale, culturali, assistenziali, fornendo adeguata assistenza ai propri associati e/o tesserati della Organizzazione Nazionale di appartenenza così come meglio specificato nelle norme statutarie sociali. L'Associazione è retta dalle norme statutarie, articolate in undici punti, che, approvate all'unanimità dai soci fondatori, sono trascritte nel presente atto per formarne parte integrante. In base alle norme statutarie i convenuti, costituendo Assemblea sociale, determinano nel numero di quattro i componenti del Consiglio Direttivo ed eleggono quindi, con voto unanime, il Consiglio Direttivo per il primo quadriennio che risulta così costituito: MANGIFESTA MAURIZIO: Presidente; LOZZI CARLA: Vicepresidente; NANNI WALTER: Segretario; APET ALINA: Consigliere. Gli eletti dichiarano di accettare le cariche. Il Presidente viene autorizzato a compiere tutte

14 MAR. 2017




le pratiche necessarie atte a conseguire l'affiliazione ed il riconoscimento dell'Associazione da parte del Centro Sportivo Educativo Nazionale - Ente di Promozione Sociale iscritto al n. 77 del Registro Nazionale presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero degli Interni-, adottandone la tessera nazionale quale tessera del sodalizio stesso. Art.1)- COSTITUZIONE SEDE DURATA- E' costituita ex art. 36 e seguenti del Codice Civile ed ai sensi della legge 383/2000, l'Associazione di promozione sociale, culturale e di formazione extrascolastica, denominata: "VIVERE L'ABRUZZO". Alla denominazione possono essere collegati o affiancati loghi e/o motti. L'Associazione ha sede legale in Ripa Teatina (CH), via Arenaro S.Cecilia, 69\2. L'Associazione potrà comunque esplicare la propria attività sull'intero territorio nazionale. Con delibere del Consiglio Direttivo possono essere istituite diverse sedi operative e/o può essere modificata la sede legale senza necessità di integrare il presente atto. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato. Art.2)-NATURA E SCOPI- L'Associazione escludendo esplicitamente ogni finalità di lucro, ha per scopi:

- a) favorire lo sviluppo delle attività di promozione sociale attraverso la diffusione e la valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche del territorio ricco di storia, tradizioni, cultura e prodotti tipici, organizzando percorsi del gusto che facciano ricordare e raccontino la cucina tradizionale abruzzese;
- b) organizzare corsi di formazione extrascolastica nelle varie materie ed in particolare corsi di cucina;
- c) promuovere iniziative culturali in genere per creare un rapporto fiduciario e diretto tra i produttori impegnati nella creazione e valorizzazione delle tipicità abruzzesi e i consumatori attenti alla scelta del buon cibo e del mangiar sano e genuino senza nessuna contaminazione. L'Associazione per valorizzare il patrimonio



enogastronomico e turistico abruzzese potrà curare l'organizzazione di eventi, degustazioni, visite guidate in fattorie didattiche, aziende agricole, cantine e frantoi, organizzare percorsi culturali, storico-artistici e ambientali, laboratori del gusto, convegni e dibattiti sulle tipicità abruzzesi; l'attività potrà essere propagandata con tutti i mezzi editoriali e multimediali e potrà essere realizzato apposito materiale editoriale, audiovisivo e multimediale. L'attività potrà anche essere svolta in collaborazione o a favore di altre associazioni, enti, istituti o altri soggetti pubblici e privati. Nel conseguire le finalità assistenziali verso i propri associati e/o tesserati della organizzazione nazionale di appartenenza, l'Associazione potrà mettere in atto, nei loro confronti, tutti quei servizi strettamente complementari che comportino la somministrazione di alimenti e bevande, anche di supporto fisiologico e naturale e l'organizzazione di viaggi, soggiorni turistici e/o ricettivi per far conoscere il territorio abruzzese e il suo ricco patrimonio di luoghi e tradizioni; tutti i servizi sociali e/o complementari potranno essere forniti verso pagamento di corrispettivi specifici in relazione alla maggiore o diversa prestazione alla quale danno diritto. L'Associazione si propone di mettere in atto una organizzazione continua che consenta agli associati di usufruire concretamente di tutti i vantaggi derivanti dalle attività associative. Per raggiungere gli scopi sociali l'Associazione potrà compiere tutte le necessarie operazioni mobiliari ed immobiliari e potrà, pur non avendo fini di lucro, realizzare delle attività economiche di carattere commerciale sia rivolte ai soci che a terzi, persone fisiche o giuridiche pubbliche e private; i proventi derivanti da tali attività andranno totalmente investiti nell'Associazione per il raggiungimento degli scopi statutariamente previsti. Art. 3) PATRIMONIO ED ENTRATE Il patrimonio e le entrate sono costituite: a)


dalle quote di iscrizione e dai contributi degli associati; b) dai beni mobili che diverranno proprietà dell'Associazione; c) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di rendiconto; d) dai versamenti aggiuntivi effettuati dagli associati e/o tesserati della organizzazione nazionale di appartenenza in relazione alle varie attività sociali e/o complementari; e) da contributi di soggetti pubblici o privati; f) da proventi diversi anche di attività economiche; Durante la vita dell'Associazione non possono essere distribuiti, ancorché in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale. Eventuali avanzi di gestione vanno obbligatoriamente reinvestiti nell'associazione a favore delle attività istituzionali previste nel presente statuto. L'esercizio finanziario va dal primo Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Art. 4) - SOCI DIRITTI/DOVERI - Le categorie dei soci sono le seguenti: a) Soci Fondatori: sono coloro che hanno promosso la fondazione dell'Associazione e firmato l'Atto Costitutivo; i diritti-doveri dei soci fondatori sono uguali a quelli degli ordinari; b) Soci Ordinari: sono coloro che fanno domanda di ammissione al Presidente o al Vicepresidente i quali possono deliberare in merito e portare poi la decisione a ratifica del Consiglio Direttivo. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione tutti i cittadini che ne facciano richiesta, dichiarando di dividerne gli scopi sociali; per i minori è necessario l'assenso di un genitore. L'ammissione può essere rifiutata solo per gravi motivi che comunque non devono essere verbalizzati né comunicati. I diritti doveri connessi alla qualifica di socio, compreso il diritto di usufruire dei vari servizi sociali, si acquisiscono con l'assenso del presidente o del vicepresidente e con la relativa iscrizione a libro e la materiale consegna della tessera. Qualora l'iscrizione non fosse ratificata dal Consiglio Direttivo sono fatti salvi, per il periodo intercorso tra l'ammissione da







parte del Presidente o del Vicepresidente e la mancata ratifica, spetta i diritti connessi all'acquisizione della qualifica di socio ed in particolare il diritto di voto nelle assemblee. L'iscrizione è a tempo indeterminato, decorre dalla data di ammissione e decadrà automaticamente al mancato versamento della quota associativa annuale senza specifica delibera del consiglio. Non sono ammessi soci temporanei. La quota sociale è intrasmissibile, tranne in caso di morte, e non è rivalutabile. L'adesione all'Associazione comporta: a) piena accettazione dello Statuto sociale, delle sue finalità e degli eventuali regolamenti; b) la facoltà di utilizzare le sedi operative sociali e le rispettive infrastrutture facendone un uso corretto; c) il pagamento della tessera, delle quote associative periodiche e per le varie attività e servizi nonché dei contributi; d) mantenere rapporti di rispetto con gli altri soci e gli organi dell'Associazione. Il socio può recedere dall'Associazione senza diritto ad alcun compenso, rimborso o indennità, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. La perdita della qualità di socio può avvenire per: a) morosità; b) non ottemperanza alle disposizioni statutarie e regolamentari; c) quando in qualunque modo si arrechino danni morali o materiali all'Associazione; d) per comportamento scorretto. Le espulsioni saranno decise dal Consiglio Direttivo senza obbligo di preavviso ed a effetto immediato. E' ammesso il ricorso all'Assemblea, in tal caso il provvedimento di espulsione resta sospeso sino alla delibera assembleare. Se non espressamente deliberato le attività di lavoro svolte dai soci in favore dell'Associazione si considerano, salvi gli eventuali rimborsi spesa, a titolo assolutamente gratuito e di liberalità. Possono inoltre partecipare in modo pieno alla vita associativa i tesserauti della organizzazione nazionale di appartenenza purchè rispettino le norme statutarie e regolamentari dell'associazione. Art. 5) QUOTE SOCIALI - Gli importi delle quote

MAR. 2017






di iscrizione, delle quote contributive dovute dagli associati e dell'ammontare dei versamenti aggiuntivi per le attività e servizi sociali e complementari, vengono stabiliti dal Consiglio Direttivo il quale ne prevede anche i termini e la modalità di pagamento. Art. 6) - ASSEMBLEA/BILANCIO - L'Assemblea è sovrana. Essa è formata da tutti i soci fondatori ed ordinari. Tutti i soci maggiorenni vi hanno diritto di voto in ragione di un voto ciascuno (Art. 2538, 1° comma, c.c.). L'Assemblea, previa convocazione del Presidente dell'Associazione (mediante avviso affisso all'albo almeno venti giorni prima dello svolgimento della stessa e/o con comunicazione diretta ai soci), si riunisce obbligatoriamente in via ordinaria: a) una volta all'anno, entro il 30 di Aprile, per approvare il rendiconto economico-finanziario dell'esercizio precedente con la modalità del voto palese; il rendiconto è approvato con la metà più uno dei voti validi espressi; b) una volta ogni quadriennio per il rinnovo delle cariche sociali. L'Assemblea si riunisce in via straordinaria ogni qual volta lo richieda il Consiglio Direttivo o un terzo degli associati. L'Assemblea delibera a maggioranza semplice ed è validamente costituita, sia in sessione ordinaria che straordinaria, in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aventi diritto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti; tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di suo impedimento, da un socio designato dalla medesima. Le deliberazioni sono constatate con processi verbali firmati dal Presidente e dal Segretario che restano custoditi nella sede per poter essere liberamente consultati dagli associati. Il rendiconto economico-finanziario resta, inoltre, consultabile dagli aventi diritto per i venti giorni successivi alla sua approvazione. Art. 7) - CONSIGLIO DIRETTIVO - L'Associazione è diretta ed amministrata da un Consi-



glio Direttivo che è composto, secondo la determinazione assembleare, da un minimo di quattro ad un massimo di sette membri, compresi Presidente, Vicepresidente e Segretario. Il Consiglio è eletto liberamente a maggioranza semplice dall'Assemblea tra gli associati e dura in carica un quadriennio ed è revocabile e rieleggibile. Il Consiglio è investito, da parte dell'Assemblea, dei più ampi poteri per la gestione ordinaria dell'Associazione e, pertanto, potrà compiere, in persona del Presidente e/o del Vicepresidente tutti gli atti di ordinaria amministrazione ed in particolare, contrarre obbligazioni, assumere impegni, aprire c/c bancari o postali e compiere qualsiasi operazione volta al raggiungimento degli scopi dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo procede, inoltre, alla nomina di dipendenti, collaboratori, consulenti, direttori tecnici, determinandone gli emolumenti o compensi e/o i rimborsi spesa. Gli incarichi di direzione e/o collaborazione possono essere attribuiti anche a componenti del Consiglio medesimo. Il Consiglio Direttivo, presieduto dal Presidente, delibera a maggioranza semplice con la presenza dei due terzi dei suoi componenti.

Art. 8)-CARICHE SOCIALI- Il Presidente ha la rappresentanza legale ed i poteri di firma dell'Associazione, cura l'ordinaria amministrazione e l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Il Vicepresidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce, con eguali poteri quando necessario. Il Segretario collabora alla gestione dell'Associazione, cura la tenuta dei libri sociali e segue gli adempimenti contabili ed amministrativi.

Art. 9)-SCIoglimento- Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea riunita in sessione straordinaria con maggioranza qualificata dei presenti aventi diritto al voto. Verificatosi lo scioglimento, o qualunque altra causa di estinzione, il patrimonio residuo verrà devoluto ad Enti o Associazioni che perseguono gli stessi scopi di utilità sociale dell'Associazione o a



fini di utilità pubblica sentendo l'organismo di controllo di cui all'art.3, com.190.l. 662/96. Art.10)-STATUTO/REGOLAMENTI- Le modifiche dello Statuto devono essere approvate dall'Assemblea. L'Associazione può anche dotarsi di Regolamenti interni che devono sempre essere approvati dall'Assemblea. Art.11)-COLLEGIO ARBITRALE- Tutte le eventuali controversie tra gli associati e tra questi e l'Associazione o i suoi Organi, saranno sottoposte al giudizio di un Collegio Arbitrale, composto di tre membri, che giudica inappellabilmente ed a titolo definitivo e senza particolari prescrizioni di rito. I componenti del Collegio Arbitrale sono designati rispettivamente uno da ciascuna delle parti in contestazione ed il terzo, che assume la veste di Presidente, dai primi due arbitri o, in caso di disaccordo, dal Giudice di Pace territorialmente competente. Il deliberato del Collegio Arbitrale vincola tutti gli associati e l'Associazione ed i suoi Organi, rinunciando le parti contraenti sin d'ora per allora a qualsiasi impugnativa del lodo arbitrale. Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle disposizioni e normative vigenti in materia di associazionismo in quanto applicabili.

Letto, approvato e sottoscritto in Ripa Teatina (CB), il 04/03/2017

[Signature] MAURIZIO MANGIFESU
 — WALTER NANNI
[Signature] APET ALINA
 — CARLA LOZZI
[Signature]
[Signature]

AGENZIA DELLE ENTRATE
 DIREZIONE PROVINCIALE DI
 PESCARA

Ufficio Territoriale di Pescara
 Piazza Italia, 15 - 65121 Pescara

..... originale dell'atto, qui
 registrato il **09 MAR. 2017** al

n. **752** serie **3**
 Versati Euro **200,00**
Duecento,00
 con Mod. **FL3** del **09 MAR. 2017**

* DIRETTORE TERRITORIALE
 Firma su delega del Direttore Provinciale

Gabriele Chiacchiarotta O.d.s. n. 26 prot. 903 del 01.07.2016

OPERATORE TRIBUTARIO
 Milena Martella D'AMICO

